



fondo
sociale europeo

**DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE IN MODALITÀ “FORMAZIONE A
DISTANZA” DEI CORSI APPROVATI SUL CATALOGO REGIONALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA 2022 .**

Allegato “C” alla D.D. n. _____ del _____/2022



REGIONE
PIEMONTE

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

Premessa

La D.G.R. n. 18-4252 del 3/12/2021, nel prorogare al 31 dicembre 2022 la vigenza temporale della Direttiva relativa alla formazione continua dei lavoratori occupati – vocuher formativi a catalogo – periodo 2019-2021 di cui alla D.G.R. n. 15-8879 del 6/05/2019, ha definito gli indirizzi di programmazione integrativi per l'anno 2022 (allegato "A" alla citata D.G.R. n. 18-4252/2021) e previsto in particolare la possibilità che le attività formative approvate sul Catalogo regionale dell'Offerta Formativa per l'anno 2022 possano svolgersi in modalità "formazione a distanza" (FaD), indipendentemente dalla situazione di emergenza derivata dalla pandemia da Covid-19.

Considerata, infatti, la positiva sperimentazione della modalità didattica a distanza a seguito dell'emergenza sanitaria, si è ritenuto opportuno consentire lo svolgimento dell'attività formativa, oltre che in presenza, come previsto in fase di progettazione e approvazione dei corsi a catalogo, anche a distanza o in modalità mista/integrata, indipendentemente dall'andamento dei contagi da Covid-19 e dalla relativa situazione emergenziale, fatta salva ovviamente la necessità imprescindibile di rispettare rigorosamente, anche nello svolgimento delle attività di formazione continua, tutte le disposizioni delle Autorità competenti in materia di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19.

Indicazioni sull'erogazione delle attività formative a distanza

La formazione a distanza per le attività di formazione continua a catalogo avviene unicamente nella modalità **e-learning**, fruibile attraverso piattaforme di comunicazione e formazione a distanza.

Come indicato nella D.D. n. 604 del 19/10/2021 "Approvazione degli Standard di progettazione e di erogazione dei percorsi. Revoca della D.D. n. 478 del 4 giugno 2018", gli strumenti per lo svolgimento della formazione a distanza sono svariati, tra questi: classi virtuali all'interno delle quali gli allievi sono supportati e accompagnati nel percorso formativo, anche con l'ausilio degli strumenti di comunicazione web, social o tradizionale, nonché pubblicazione di materiale didattico, lezioni on line, videolezioni, libri di testo e dispense in formato elettronico. Esercitazioni e verifiche di apprendimento.

La FaD può essere svolta solo se la sede di riferimento del corso è **accreditata** per questa specifica tipologia.

Le attività di **pratica in laboratorio** non possono di norma essere erogate in FaD; fanno eccezione quei percorsi (per esempio di informatica) le cui ore laboratoriali possono per loro natura essere erogate in FaD.

Come previsto dalla già citata D.D. n. 604 del 19/10/2021, devono essere garantiti i seguenti requisiti essenziali:

- **tracciabilità** delle ore erogate ed evidenza di quelle fruito dai singoli allievi¹.
- attività di **tutoraggio, assistenza e monitoraggio** della fruizione da parte degli allievi, curate con sistematicità e intensità adeguate.

¹ Le piattaforme telematiche utilizzate devono garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza degli allievi e dei docenti/tutor (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentano di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività). L'operatore avrà, comunque, cura di conservare le evidenze in formato digitale non modificabile.

In ogni caso, l'utilizzo di strumenti e di materiali didattici per l'autoformazione degli allievi deve prevedere obbligatoriamente ore di tutoraggio a distanza pianificate e comunicate agli allievi, in cui i docenti sono a disposizione per chiarimenti, indicazioni, approfondimenti e valutazioni intermedie.

Il volume connesso a queste o altre attività in **modalità asincrona** deve essere di norma pari a un **massimo del 50% delle ore complessive di formazione a distanza**. Ai fini del calcolo delle percentuali indicate occorre considerare la modalità di erogazione: a tal proposito, si precisa che il recupero in modalità asincrona di attività svolta in modalità sincrona è ascrivibile alla quota di quest'ultima.

Devono inoltre essere previste verifiche intermedie a distanza e verifiche finali al termine del periodo di formazione a distanza.

Per attivare la formazione a distanza non è necessario rivedere la progettazione dei percorsi formativi già inseriti in Catalogo né richiedere specifica autorizzazione; è invece obbligatorio comunicare, prima dell'avvio della prima lezione in fad (anche mista/integrata)², via pec all'indirizzo controllifse@cert.regione.piemonte.it le modalità di accesso da remoto alle attività svolte a distanza, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo.

Le attività di formazione per l'accesso a **professioni regolamentate** si possono svolgere in modalità a distanza solo se previsto dalla normativa di riferimento e/o dagli Accordi Stato-Regioni, a cui la Regione Piemonte dà attuazione, e nei limiti consentiti dalle suddette disposizioni.

L'agenzia formativa è tenuta a **esplicitare** alle persone interessate a partecipare ai corsi a catalogo, prima della sottoscrizione della richiesta di assegnazione voucher, se le lezioni saranno svolte in presenza, a distanza o in modalità mista e in caso di formazione a distanza qual è la dotazione tecnologica necessaria (connessione e dispositivi).

Per quanto riguarda la **registrazione delle attività svolte in FaD** si richiama quanto previsto dalla D.D. n. 490 del 6/08/2020 "Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020. Ulteriori disposizioni in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro. Integrazione e aggiornamento delle Determinazioni Dirigenziali n. 127 del 03/04/2020 e n. 257 del 11/05/2020 e relativi allegati" (integrata dalla D.D. n. 820 del 31/12/2020), al capitolo 6 "Modalità per la registrazione delle attività".

Come già previsto nella succitata determinazione n. 490/2020, per le attività formative svolte a distanza, sono riconosciute, ai fini dell'ammissibilità della spesa, le ore svolte dai docenti e regolarmente inserite nella procedura informatizzata, mentre per il riconoscimento delle ore svolte dai singoli allievi sono considerate le presenze in modalità sincrona e asincrona, certificate nel registro del docente e per cui risulti la tracciatura sulla piattaforma adottata e nella scheda FaD disponibile sul sito istituzionale, in caso di attività asincrona.

² In caso di formazione in modalità mista, in cui alcuni allievi sono in presenza e altri a distanza, la lezione è considerata in presenza e la relativa registrazione avviene tramite apposita indicazione sul registro d'aula cartaceo.